



Misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

D.L. 39/2024 / A.C. 1877

Dossier n° 75 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 20 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1877
D.L.	39/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	17
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge n. 39 del 2024, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso dell'esame in Senato, è **composto di 17 articoli**.

L'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone **fine ad alcune eccezioni** previste dal medesimo decreto legge n.11, **qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati**.

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l'adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.

L'articolo 1-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di **100 milioni di euro**, per il riconoscimento di **contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale**, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la **cessione dei crediti** o per lo **sconto in fattura**. La norma, inoltre, stabilisce che il **4 aprile è il termine ultimo** per inviare all'Agenzia delle Entrate la **sostituzione delle comunicazioni** relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, **introduce l'obbligo per alcuni contribuenti**, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, **di**

trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

L'articolo 4 dispone, al comma 1, la **sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati** in presenza di **iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**. Con una disposizione di portata più generale, **il comma 2** dispone che, per i **contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni** (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). **Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.**

L'articolo 4-bis introdotto al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste **vietano** ad alcuni soggetti qualificati di **compensare** i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con **contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della **detraibilità in 10 anni** delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, **le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto** in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. **superbonus** sono ripartite in **quattro quote annuali** di pari importo mentre quelle relative all'**eliminazione di barriere architettoniche** e alle **misure antisismiche in cinque quote annuali** di pari importo. Si prevede, altresì, che per i **soggetti qualificati** le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili **a partire dall'anno 2025** siano ripartite in **6 rate annuali di pari importo** (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).

Si **viet**a, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, **la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruit**e delle predette detrazioni.

L'articolo 4-ter introduce in capo agli **enti comunali, al comma 1**, un **dovere di segnalazione** alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'**eventuale inesistenza** degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. **Il comma 2** riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al **recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo**.

L'articolo 5 **limita** la possibilità di **cedere** i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare **una sola cessione** e dispone la **responsabilità solidale** dei soggetti **cessionari** in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito **ricevuto**. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici **presidi antifrode** disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 6 **introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti** in chiave Transizione 4.0.

In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Nel corso dell'esame in Senato, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'articolo, è stata **modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0**, contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2024. Con le modifiche introdotte si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura "negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da quotidiana a mensile; viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

L'articolo 7, **commi 1-3**, come modificato **durante l'esame al Senato**, introduce una norma interpretativa volta a **disciplinare il diritto di contraddittorio** per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. **Il comma 4 dell'articolo 7** dispone un'**ulteriore estensione** dei **termini** per la **registrazione**, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono

conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.

L'**articolo 7, comma 5**, dispone che la **sanzione** da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico** in caso di **violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati** identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

L'**articolo 7, al comma 6 proroga** dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 **il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale"** delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al **comma 7 concede ai soggetti** che, entro il termine del 30 settembre 2023, **non hanno perfezionato il ravvedimento speciale** riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione **versando le somme dovute** in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Il **comma 7-bis** dell'articolo 7, inserito **nel corso dell'esame al Senato**, proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'**adesione** alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta.

Il **comma 7-ter**, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di **revoca** della medesima adesione.

L'**articolo 7, comma 7-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato**, prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'**articolo 7-bis**, inserito **durante l'esame al Senato**, introduce una norma interpretativa volta a **escludere il principio del contraddittorio** per alcune tipologie di atti.

L'**articolo 8** reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria.

Il **comma 1** consente al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** di avvalersi dei servizi offerti da **SOGEI** per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.

Il **comma 2** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche **intese** con le regioni che abbiano fatto richiesta di **riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale** relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il **pagamento del 90 per cento** del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** dispone l'incremento del **fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate** (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.

L'**articolo 9, comma 1** prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023.

Il **comma 2**, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

I **commi da 3 a 6 dell'articolo 9** del decreto legge in conversione prevedono che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, disciplinando le modalità procedurali dell'intervento e la copertura finanziaria del medesimo.

Il **comma 7 dell'articolo 9 riduce** la misura del **contributo annuale** per l'iscrizione facoltativa al **Servizio sanitario nazionale (SSN)** da parte dei **ministri di culto stranieri** (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) **titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi**. L'importo viene rideterminato pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il **comma 7-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, autorizza la **spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025** per l'attuazione dei **programmi del G7 concernenti "Industria, Tecnologia e Digitale"**, con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo. Le medesime risorse sono altresì destinate ad assicurare al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) le risorse necessarie in vista della riunione conclusiva del G7 in tale ambito.

L'**articolo 9-bis**, introdotto **durante l'esame al Senato** incrementa: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (**comma 1**); il Fondo per le emergenze nazionali (**comma 2**); il Fondo nazionale per il servizio civile (**comma 3**); il Fondo per l'attuazione della delega fiscale

(**comma 4**); il Fondo per interventi strutturali di politica economica (**comma 5**); le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (**comma 6**). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità. Il **comma 10** reca la **quantificazione e la copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione di talune disposizioni del presente decreto-legge. Il **comma 11** destina al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'**articolo 4-ter**, anch'esso introdotto **durante l'esame al Senato**.

L'**articolo 9-bis, comma 7**, introdotto **durante l'esame al Senato**, posticipa al **1° luglio 2026** la **decorrenza** dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e al **1° luglio 2025** la decorrenza della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'**articolo 9-bis, comma 8**, **riduce dal 36 al 30 per cento** l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal **1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033**.

L'**articolo 9-bis, comma 9**, introdotto **durante l'esame al Senato**, precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'**articolo 9-ter, introdotto durante l'esame al Senato**, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 10** disciplina l'entrata in vigore.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 37 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **quattro distinte finalità**: 1) prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica; 2) prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria; 3) adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici; 4) prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica. Sul punto, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge"; *pertanto si valuti l'opportunità di approfondire se le medesime considerazioni non valgano anche per la seconda delle finalità sopra richiamate (misure urgenti di carattere tributario e corretto funzionamento dell'amministrazione finanziaria)*. Ciò premesso, *si valuti altresì l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis (che istituisce un fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici), ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9 (che autorizzano, sia pure "per fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana", assunzioni nella polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in possesso di determinate caratteristiche), del comma 7 dell'articolo 9 (che riduce in modo permanente, sia pure motivandolo con "l'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", il contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte di ministri di culto stranieri) e del comma 7-bis dell'articolo 9 (che reca un'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti industria, tecnologia e digitale).*

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 DPCM, 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

I commi da 1 a 3 **dell'articolo 4-bis** prevedono che dal 1° gennaio 2025 alcuni soggetti (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dal cd. superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il successivo comma 6 prevede, per i medesimi soggetti e sempre a partire dal 2025, la ripartizione dei crediti di imposta acquisiti in sei rate annuali qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito. Inoltre, il comma 4 dell'articolo 4-*bis* stabilisce, sempre con riferimento al cd. superbonus, nonché ai crediti di imposta per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, la detraibilità in dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; il successivo comma 5 limita inoltre a quattro (per gli interventi del cd. superbonus) o cinque (per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) quote annuali di pari importo la ripartizione dei crediti di imposta derivanti dalla cessione della detrazione; il comma 7, infine stabilisce che non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruitive delle detrazioni. Tutte le disposizioni richiamate appaiono quindi applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; nel complesso pertanto potrebbe essere oggetto di approfondimento se l'articolo 4-*bis* contenga elementi di retroattività; in proposito si ricorda comunque che la **giurisprudenza costituzionale** in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata" (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024). Si ricorda infine, la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, si tratta quindi comunque di una fonte pariordinata a quella della disposizione in commento) in base alla quale "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" e "relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";

I commi 1 e 2 **dell'articolo 7-bis** recano due norme di interpretazione autentica relative all'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di contraddittorio, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023; inoltre, il comma 9 **dell'articolo 9-bis** reca una norma di interpretazione autentica in materia di ripartizione delle risorse del fondo per la prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 1, comma 732 della legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234 del 2021); in proposito, nel rinviare alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di norme di interpretazione autentica e norme retroattive già sopra richiamata, si segnala che la medesima giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per distinguere le norme di interpretazione autentica dagli interventi normativi che conferiscono, anch'essi retroattivamente, un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti; in particolare la sentenza n. 133 del 2020 ha affermato che "la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge" (sentenza n. 133 del 2020).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcune disposizioni presentano una **struttura lessicale** particolarmente complessa; in particolare, il primo periodo del capoverso comma 3-*bis* del comma 1 dell'articolo 4 occupa 26 righe, per un totale di 172 parole; il comma 1 dell'articolo 4-*bis* occupa 22 righe, per un totale di 158 parole; il primo periodo del capoverso comma 3-*ter* del comma 6 dell'articolo 4-*bis* occupa 26 righe per un totale di 170 parole.

Il comma 1 **dell'articolo 7** prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui al già richiamato articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997; *in proposito, si valuti l'opportunità se si intenda fare riferimento ad una specifica tipologia di invito tra quelle previste dal decreto legislativo n. 218 del 1997 ovvero a tutte le tipologie (invito alla formulazione di osservazioni o all'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1; invito a comparire di cui all'articolo 5);*

il comma 2 **dell'articolo 7-bis** afferma che il comma 2 del già richiamato articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso,

"in funzione anche del relativo valore"; in proposito, nel rinviare al paragrafo precedente le considerazioni in ordine al carattere di interpretazione autentica della disposizione, *si valuti l'opportunità di specificare meglio l'espressione "in funzione anche del relativo valore"*.